



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice PEZZOPANE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2013**

Modifica al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia  
di riconversione del comparto bieticolo saccarifero

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, attraverso la modifica dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, mira a stabilire garanzie per la conservazione della vocazione agricola ed ambientale di alcune aree, attraverso la valorizzazione specifica della loro tradizione agricola e forme particolari di tutela.

L'articolo 29 del citato decreto-legge n. 5 del 2012 dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, disposti dall'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. Tali progetti sono originati dalla necessità sia di fronteggiare la grave crisi del settore, sia per l'attuazione della normativa europea, al fine della più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, anche attraverso l'erogazione degli appositi aiuti nazionali ed europei. Con il citato articolo 29, inoltre, viene disposto che il Comitato interministeriale istituito dal citato decreto-legge n. 2 del 2006 disponga le norme idonee, nel quadro delle competenze amministrative regionali, atte a garantire l'esecutività dei suddetti progetti. La norma, tesa a garantire la riconversione industriale del settore e ad arginare le connesse problematiche sociali ed economiche, non tiene tuttavia in debito conto le necessità di garantire altri interessi altrettanto rilevanti, relativi appunto alla tutela della vocazione agricola ed ambientale delle aree

investite dai progetti di riconversione, e i relativi indotti economici ed occupazionali.

Un esempio che rende appieno le difficoltà derivanti dalla nuova normativa, e l'insieme di interessi che vanno tenuti in debito conto ai fini di tutela, per non indurre ricadute negative anche dal punto di vista economico, è rappresentato dalla situazione che si è creata nella Piana del Fucino. La valorizzazione agricola del Fucino - nel cui ambito, ad esempio, la carota ha ottenuto il riconoscimento IGP ed è *in itinere* il riconoscimento per la patata - ha costituito un importante indotto economico per l'area. Inoltre il territorio di Avezzano - località Borgo Incile, dove si intende realizzare una centrale a biomasse - oltre ad essere costituito da terreni votati alla produzione di ortaggi, si trova a poca distanza da importanti aree naturali protette e siti di interesse comunitario (SIC). La presenza di tali aree garantisce la conservazione dell'*habitat* di specie animali di particolare interesse, alcune anche protette: tra queste, ad esempio, l'orso bruno marsicano, specie prioritaria per l'Unione europea.

Per l'insieme di questi fattori, sembrerebbe irragionevole ritenere ammissibili i progetti che si pongono in contrasto sia con la vocazione di alcune aree destinate alle produzioni agricole di pregio, sia con i vigenti vincoli ambientali, dal momento che tali progetti si trasformerebbero necessariamente in elementi negativi sia per la produzione agricola che per le aree di pregio ambientale, per la vita stessa di alcune specie protette e per l'importante indotto turistico che ne deriva.

In questo senso, il presente disegno di legge stabilisce, attraverso la modifica del-

l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, che siano ammissibili i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero solo a condizione che essi non si pon-

gano in contrasto con i vincoli ambientali e con le attività agricole caratterizzanti particolari aree, tenendo in considerazione altresì la legislazione regionale in materia.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che essi non siano in contrasto con i vincoli ambientali e paesistici gravanti sulle aree interessate dai medesimi progetti, nonché con la destinazione agricola delle medesime aree e con le attività agricole connesse, anche ai sensi della legislazione regionale in materia».